

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

presso _____

TRA

- **il Comune di Lanciano,**
con sede legale in _____,
rappresentato dal Sig. _____,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune
suddetto, codice fiscale _____, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. _____
del _____;
- **il Comune di Ortona,**
con sede legale in _____,
rappresentato dal Sig. _____,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune
suddetto, codice fiscale _____, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. _____
del _____;

PREMESSO

- Che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel testo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/6/2014, n. 89 così recita testualmente: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs 15/03/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accorto consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7/4/2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*
- Che l'art. 23-ter, primo comma, della Legge 11/08/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 al 1° gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi, e al 1° luglio 2015 per i lavori, mentre il comma 3 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di effettuare procedure autonome di acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

- Che, successivamente, l'art. 8, comma 3-ter della Legge 27 febbraio 2015 n. 11, modificando l'art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione *de qua*, sia per i lavori che per i servizi e le forniture;
 - Che, da ultimo, l'art. 1, comma 169 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, ha previsto che *"All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole "1° settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "1° novembre 2015"*;
 - Che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazioni n. 3 del 25 febbraio 2015 e n. 11 del 23 settembre 2015, ha fornito chiarimenti ed orientamenti interpretativi ai soggetti destinatari della nuova disciplina in materia di acquisti aggregati/centralizzati, al fine di garantirne la corretta ed uniforme applicazione;
 - Che i Comuni di Lanciano e Ortona, tutti non capoluogo di provincia, intendono adempiere all'obbligo normativo di cui sopra costituendo una forma associativa tra i Comuni medesimi attraverso lo strumento della Convenzione prevista dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;
- Tutto ciò premesso, che forma parte integrante delle presente convenzione, tra i Comuni intervenuti e come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle procedure di aggiudicazione degli acquisti di beni e servizi e di realizzazione di lavori pubblici mediante aggregazione degli enti convenzionati, individuabile come centrale di committenza unica ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006.
2. L'attivazione della centrale unica di committenza è finalizzata all'ottimizzazione delle soluzioni organizzative nell'ottica di fornire ai Comuni convenzionati, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, il servizio relativo alla gestione delle gare per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, concessione di lavori, nonché di qualsiasi procedimento negoziale definito dal Codice dei Contratti Pubblici comunque denominato e allo stesso assoggettato, rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione del predetto art. 33, comma 3-bis, come vigente tempo per tempo, e definito da interventi regolatori dell'ANAC. Restano fuori da tale ambito oggettivo di applicazione, pertanto, ad esempio, gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, tra cui i servizi dell'Allegato IIB e le concessioni di servizi.
3. E' facoltà degli enti aderenti chiedere alla C.U.C. la gestione di procedimenti di gara anche per gli appalti esclusi dall'obbligo. L'organo di governo del Comune capofila decide in merito alla suddetta richiesta.
4. Il servizio è dunque volto a favorire la celerità della procedura, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici.
5. Le parti attribuiscono al Comune di Lanciano le vesti di "Capofila".

Art. 2 – Profili organizzativi generali della Centrale unica di committenza

1. La presente convenzione comporta la costituzione di un'aggregazione di enti che opera avvalendosi della struttura, dei beni strumentali e del personale già in dotazione dell'ente capofila.
La Centrale Unica di Committenza (di seguito nella convenzione denominata "C.U.C.") è costituita presso il Comune capofila.
2. Le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi adottate dalla C.U.C. dovranno essere in linea con le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in ciascun ente convenzionato.
3. Gli enti aderenti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro finalizzato ad uniformare i regolamenti e le procedure vigenti in ciascun ente.
4. I Comuni si impegnano, altresì, ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. A tal fine ciascun Comune si impegna ad indicare un referente cui la C.U.C. potrà fare riferimento.
5. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori, beni e servizi riferiti al rispettivo ente.
6. Spetta al Comune capofila la rappresentanza processuale in relazione agli eventuali contenziosi incorsi in relazione alle attività poste in essere dalla C.U.C. per conto dei Comuni aderenti.
7. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune interessato.

Art. 3 - Ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC provvede, per conto e nell'interesse degli enti aderenti, alla gestione delle procedure di gara per l'appalto di lavori, servizi e forniture e per le concessioni di lavori, dalla pubblicazione del bando o invio della lettera di invito, fino all'aggiudicazione definitiva comprese le comunicazioni conseguenti, e rimette gli atti all'ente aderente per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la stipulazione del contratto e la relativa esecuzione. Restano esclusi gli acquisti con il fondo economale.
2. Essa svolge attività di supporto nei confronti degli enti aderenti nella fase di predisposizione degli atti propedeutici all'espletamento delle procedure di gara (capitolato speciale, scelta della procedura di aggiudicazione, individuazione del criterio di selezione della migliore offerta, elementi di valutazione dell'offerta ed attribuzione del relativo punteggio nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
3. La gestione delle procedure di gara da parte della C.U.C. avviene a seguito di richiesta da parte di ciascun ente sottoscrittore formalizzata in sede di adozione della determina a contrarre.
4. La Centrale di Committenza, previa verifica sommaria della documentazione tecnica ricevuta (progetto, capitolato ecc.) procede a formulare il bando o la lettera di invito, il disciplinare di gara e quant'altro necessario ad avviare la procedura di gara entro trenta giorni dalla ricezione della determina a contrarre curandone lo svolgimento. Qualora, a giudizio della C.U.C., gli elaborati progettuali necessitino di modifiche, la CUC invita l'ente aderente ad effettuare le variazioni e, in tal caso, il termine di cui al periodo precedente resta sospeso e riprendere a decorrere dalla ricezione della determinazione di modifica.
5. Nelle procedure in economia l'elenco delle ditte da invitare è formato dal RUP per la fase di progettazione dell'appalto.

6. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando l'individuazione delle ditte da consultare è effettuata dal RUP per la fase di progettazione dell'appalto.
7. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono anticipate dall'Ente nell'interesse del quale essa viene svolta, fermo restando l'ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previsto dalla vigente normativa. In caso di diserzione o annullamento della gara, le spese di pubblicità resteranno a carico dell'ente che le ha anticipate.
8. Nel caso di procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, il Seggio di gara sarà composto dal Responsabile della C.U.C. e da due testimoni. Nel caso di procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvede alla nomina della commissione il Responsabile della C.U.C., individuando come componenti anche funzionari del Comune interessato alla gara.
9. Le spese relative alla Commissione sono assunte dal Comune interessato alla gara.
10. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, sarà cura dell'ufficio di committenza trasmettere tutti gli atti della procedura all'ente richiedente ai fini della adozione dei successivi atti di competenza.
11. Spettano alla Centrale Unica di Committenza la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione le cui eventuali spese sono a carico dell'Ente nel cui interesse viene svolta la gara fatte salve le ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previste dalla vigente normativa.
12. E' fatta salva la possibilità per gli enti aderenti alla CUC di procedere autonomamente all'acquisto di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisti gestiti da CONSIP S.p.a. o altro soggetto aggregatore di riferimento, ed in ogni altra ipotesi in cui la normativa vigente lo consenta.
13. I provvedimenti adottati dalla C.U.C sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.

ART. 4 – Attività di competenza degli enti aderenti.

Nell'ambito dei processi di acquisto di beni e servizi e di realizzazione di lavori pubblici, ciascun ente aderente mantiene tra le proprie competenze:

- a) La predisposizione ed approvazione del programma triennale e dell'elenco comunale dei lavori pubblici;
- b) L'approvazione degli elaborati progettuali dei lavori pubblici;
- c) La verifica e la validazione dei progetti;
- d) La definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione dei requisiti tecnici del bene o servizio da acquistare,
- e) La nomina del Responsabile unico del procedimento ex art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 per le fasi della progettazione e dell'esecuzione;
- f) L'acquisizione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), le comunicazioni dell'articolo 7, comma 8, del Codice con profilo sui sistemi dell'Autorità, anche come RUP del modulo aggregativo per tali adempimenti, ad esclusione della verifica dei requisiti sul sistema dell'AVCPass e del versamento del contributo di gara che sono disposti dal responsabile della CUC;
- g) Il rimborso alla CUC del contributo per l'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);
- h) L'approvazione della determinazione a contrarre;

- i) l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
- j) La stipula del contratto d'appalto;
- k) La gestione della corretta esecuzione contrattuale.

ART. 5 – Responsabile della C.U.C.

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della C.U.C. si stabilisce di attribuire a un dipendente del Comune capofila la responsabilità e la direzione della C.U.C., dotato di autonomia decisionale negli ambiti tecnici ed operativi.
2. Il Responsabile della C.U.C. è nominato tra i dipendenti inquadrati nell'area della dirigenza, in conformità alla macrostruttura del Comune capofila approvata dall'organo di governo.
3. Il Responsabile della C.U.C. è individuato quale responsabile degli atti posti in essere dalla C.U.C. nell'ambito della gestione delle procedure di aggiudicazione svolte per conto dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento della Centrale di Committenza saranno interamente sostenute dal Comune Capofila.
2. I Comuni aderenti corrisponderanno al Comune Capofila, a titolo di concorso nelle spese di cui al comma 1, gli importi come da prospetto che segue:
 - Euro 40,00 per importi fino a euro 500,00;
 - Euro 55,00 per importi fino a euro 1.000,00;
 - 0,50% per importi da 1.001,00 fino a euro 40.000,00 (nella parte eccedente i 1.000,00);
 - 0,38% per importi da 40.001,00 a 100.000,00 (nella parte eccedente i 40.000,00);
 - 0,27% per importi da 100.001,00 a 500.000,00 (nella parte eccedente i 100.000,00);
 - 0,17% per importi da 500.001,00 a 1.000.000,00 (nella parte eccedente i 500.000,00);
 - 0,09% per importi da 1.000.001,00 a 3.000.000,00 (nella parte eccedente i 1.000.000,00);
 - 0,04% per importi superiori a 3.000.001,00 (nella parte eccedente i 3.000.000,00) con un tetto massimo di euro 5.000,00;
3. In caso di gara deserta o non aggiudicata i Comuni aderenti corrisponderanno al Comune Capofila un importo ridotto di due terzi.
4. Le eventuali spese relative al contributo A.V.C.P. e alle forme di pubblicità legale previste dal codice dei contratti, sono poste a carico del Comune per conto del quale è indetta la procedura di gara.

Art. 7 - Durata dell'accordo consortile

1. Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato.
2. Qualora il vincolo di legge dovesse venir meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dal presente accordo, il Comune recedente avrà titolo di recedere dalla presente convenzione previa adozione di apposita delibera consiliare da comunicare all'altro ente entro il 30 settembre.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione dell'apposita delibera consiliare.
4. L'accordo può essere sciolto, altresì, in qualunque momento se, stabilito di comune accordo tra tutti gli enti aderenti mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

5. In tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1[^] giorno del terzo mese successivo.

Art. 8 – Decorrenza dell'efficacia

1. La presente convenzione esplicherà i propri effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con delibere consiliari dei Comuni aderenti.
2. La presente convenzione potrà essere estesa, senza necessità di modifica, a qualunque altro comune che vorrà aderirvi previa delibera di adesione del consiglio dell'ente che intende associarsi e delibera di accettazione della giunta comunale del comune capofila. Il legale rappresentante dell'ente aderente aggiungerà la propria firma alla originaria convenzione.
3. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni e verrà sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti associati con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241.
4. La presente convenzione verrà inserita nell'elenco dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi della art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013.
5. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata b, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.